

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 aprile 2012, n. 084/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 3	Iniziative finanziabili
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Spese non ammissibili e divieto di cumulo
Art. 6	Importo del contributo e spesa minima ammissibile
Art. 7	Tipologia e ammontare del contributo
Art. 8	Presentazione della domanda
Art. 9	Termini e comunicazione di avvio del procedimento
Art. 10	Procedimento contributivo
Art. 11	Criteri di selezione e formazione della graduatoria
Art. 12	Inizio e conclusione dei lavori finanziati
Art. 13	Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
Art. 14	Obblighi del beneficiario
Art. 15	Variazioni all'intervento
Art. 16	Rendicontazione
Art. 17	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 18	Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
Art. 19	Sospensione dell'erogazione del contributo
Art. 20	Ispezioni e controlli
Art. 21	Trattamento dei dati personali
Art. 22	Rinvio a norme
Art. 23	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)) a favore di latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), per l'esecuzione di

lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. I beneficiari del contributo sono le società cooperative a mutualità prevalente attive come latterie, le quali svolgono, tra l'altro, l'attività casearia come previsto dall'oggetto sociale e sono iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. I beneficiari devono essere in regola con le previsioni di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

3. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per lavori relativi ad edifici localizzati in una delle zone montane della Regione.

4. I beneficiari sono proprietari degli edifici interessati dai lavori o ne hanno disponibilità, per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, a titolo di usufrutto, locazione o comodato.

Art. 3

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili i lavori riguardanti edifici esistenti nei quali, a conclusione dei lavori, siano riservati uno o più locali ad uso di un'attività divulgativa e di documentazione sulla lavorazione casearia.

2. La finalità del contributo si intende raggiunta con l'approntamento dei locali di cui al comma 1 con arredi, attrezzature o dotazioni in genere atte a consentire l'attività divulgativa e a documentare la lavorazione casearia.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le spese per i lavori di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12 per cento del costo sostenuto per i lavori come previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili.

4. Ai sensi dell'articolo 41 bis , commi 4 e 4 bis, della legge regionale 7/2000 è ammissibile a finanziamento nella misura massima dell'1,5 per cento del costo sostenuto per i lavori e le spese tecniche di cui ai commi 2 e 3, la spesa connessa all'attività di certificazione di cui all'articolo 16, comma 3, documentata secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000. Ai fini del riconoscimento della spesa, la stessa deve essere prevista nella domanda di contributo.

Art. 5

(Spese non ammissibili e divieto di cumulo)

1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

2. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) non è spesa ammissibile a contributo.

3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per i medesimi lavori. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

Art. 6

(Importo del contributo e spesa minima ammissibile)

1. Il contributo massimo concedibile è di euro 80.000,00.

2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa ammessa inferiore ad euro 40.000,00.

Art. 7

(Tipologia e ammontare del contributo)

1. Il contributo è concesso sotto forma di contributo in conto capitale quale aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L379, nel

rispetto del limite massimo di aiuti “de minimis” concedibili a una stessa impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, pari ad euro 200.000,00.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa o nella misura consentita dal limite triennale dell’aiuto “de minimis” a condizione che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all’articolo 10, comma 2.

4. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammessa.

5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 4, a seguito della pubblicazione della graduatoria il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede al beneficiario l’assenso mediante comunicazione con posta raccomandata con ricevuta di ricevimento, dando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale procede con lo scorrimento della graduatoria medesima ai sensi del comma 3.

6. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 4 può essere integrato, entro il limite del contributo massimo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 8

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La consegna della domanda presso gli uffici del Servizio deve avvenire entro e non oltre le ore 16.00.

2. La domanda può essere trasmessa, sempre entro lo stesso termine di sessanta giorni di cui al comma 1, a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentate della società cooperativa. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore per l’autenticità della firma, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

4. La domanda include, in particolare, la dichiarazione relativa ad aiuti "de minimis" ricevuti dalla società cooperativa nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

- a) copia degli atti relativi alla disponibilità dell'immobile a titolo di usufrutto, locazione o comodato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4;
- b) progetto dei lavori:
 - 1) progetto;
 - 2) copia dei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori, oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al Comune alla data della domanda di contributo;
 - 3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del progettista, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'articolo 26 del "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici" emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- c) dichiarazione, da parte del progettista, di conformità dei lavori alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;
- d) relazione descrittiva dell'attività di carattere divulgativo e della documentazione sulla lavorazione casearia che potranno essere ospitate nei locali della società cooperativa a fine lavori, nonché dell'approntamento dei locali stessi con arredi, attrezzature o dotazioni in genere, a firma del legale rappresentante della società medesima.

6. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla domanda sono altresì allegati, pena la non ammissibilità della domanda, apposita relazione tecnica con documentazione fotografica – riprese interne ed esterne – dello stato di fatto dell'immobile, elaborati grafici di progetto e apposito computo metrico estimativo dettagliato sulla base di singole voci unitarie con riferimento al comma 5, lettera b), numero 3), riferiti all'intervento oggetto di contributo e da eseguirsi successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

7. Ai fini della formazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, alla domanda è allegata anche la comunicazione di avvio dei lavori.

Art. 9

(Termini e comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in centocinquanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 13.

3. I suddetti termini sono prorogati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

Art. 10

(Procedimento contributivo)

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Con il decreto del Direttore centrale di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge regionale 18/2011 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dall'articolo 11.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

Art. 11

(Criteri di selezione e formazione della graduatoria)

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5, commi 14 e 15, della legge regionale 18/2011 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata applicando i seguenti criteri di selezione:

- a) intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate: punti 35;

- b) interventi su immobili di particolare valore architettonico nei quali siano previsti unicamente interventi di restauro o di conservazione tipologica, come previsto dal PRGC vigente: punti 25;
- c) intervento che riguarda un edificio utilizzato anche per lo svolgimento di attività non commerciali di valenza sociale o culturale, anche da parte di soggetti diversi dal beneficiario: punti 20;
- d) cantierabilità degli interventi (comunicazione di avvio dei lavori): punti 10;
- e) intervento localizzato in un Comune interessato all'attuazione dell'attività 4.2.a ("Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente") del POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione, linea di intervento 2 (decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 46 del 17/11/2010 e nel B.U.R. n. 5 del 02/02/2011) e linea di intervento 5 (decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio 2011, pubblicati rispettivamente nel B.U.R. n. 50 del 15/12/2010 e nel B.U.R. n. 21 del 25/05/2011)); punti 10; per un massimo di 100 punti.

3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera c). In caso di ulteriore parità, la priorità è determinata considerando la domanda che ha ricevuto punti con il criterio di cui al comma 2, lettera a); quindi, operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.

4. Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato da due dipendenti del Servizio, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.

5. I punti del criterio di cui al comma 2, lettera d) sono assegnati se alla domanda è allegata copia della comunicazione di avvio dei lavori.

Art. 12

(Inizio e conclusione dei lavori finanziati)

1. Il beneficiario può dare inizio ai lavori finanziati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

2. I lavori devono essere conclusi entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. Le date di inizio e conclusione dei lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su motivata istanza, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 13

(Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo)

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:
- a) anticipazione del 50 per cento del contributo contestualmente all'atto di concessione del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 14/2002;
 - b) saldo a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta. All'erogazione si provvede ad avvenuta approvazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

Art. 14

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.

3. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.

6. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Art. 15

(Variazioni all'intervento)

1. Le varianti ai lavori devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da una relazione illustrativa della variante stessa.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti che comportano modifiche del quadro economico dei lavori pari o inferiori al 10 per cento della singola voce di spesa, fermo restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo.

3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Sono previamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna anche le variazioni che riguardano l'approntamento dei locali destinati ad ospitare l'attività divulgativa e la documentazione sulla lavorazione casearia, rispetto alla descrizione contenuta nella relazione allegata alla domanda di contributo di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d).

5. Con il decreto di concessione del contributo potranno essere individuati singolarmente i casi che esentano il beneficiario dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 4 fermo restando il mantenimento della finalità del contributo.

Art. 16

(Rendicontazione)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori comunicata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, secondo le modalità previste dagli articoli 41, commi 1 e 2, e 41 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 e specificate nel decreto di concessione.

2. La rendicontazione è approvata previo accertamento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna della conformità dei lavori al progetto finanziato e alle varianti autorizzate o ammesse ai sensi dell'articolo 15, e del conseguimento della finalità del contributo, così come specificata dall'articolo 3, comma 2, anche mediante sopralluogo.

3. In caso di rendicontazione certificata ai sensi dell'articolo 41 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, il soggetto certificatore dà conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta l'osservanza dell'articolo 17 del presente regolamento.

4. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario, presentata dal beneficiario prima dello scadere del termine medesimo. Non sono ammesse istanze a sanatoria.

Art. 17

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 16 la spesa è documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, prodotte in originale o in copia non autenticata nella forma prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso di certificazione resa ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 7/2000, il soggetto certificatore esamina i documenti originali.

3. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al beneficiario e dimostrare:

- a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato;
- b) l'avvenuto pagamento. A tal fine si richiede che il pagamento avvenga esclusivamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale. Nella causale del pagamento, il beneficiario deve indicare gli estremi della fattura o di altra documentazione di pari valore probatorio.

4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato.

Art. 18

(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento della finalità del contributo;
- c) superamento da parte del beneficiario, per effetto del contributo concesso, del massimale di euro 200.000,00 consentito nel triennio di riferimento per il ricevimento di aiuti "de minimis";
- d) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui all'articolo 14, comma 1;
- f) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2;
- g) mancato mantenimento della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente per il periodo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, e cancellazione della società cooperativa, prima della scadenza del vincolo medesimo,

- dal Registro regionale delle cooperative, scioglimento per atto dell'autorità e liquidazione coatta amministrativa;
- h) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - i) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 21

(Trattamento dei dati personali)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni:

- a) i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;

- b) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo;
- c) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 22
(Rinvio a norme)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.

2. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, oltre al presente regolamento trovano applicazione le norme recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, come previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dagli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della stessa legge regionale 14/2002.

3. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 9, comma 3)

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

Alla
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale ambiente, energia e politiche
 per la montagna
 Servizio coordinamento politiche per la
 montagna
 Via Sabbadini n. 31
 33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, legale rappresentante della società cooperativa a mutualità prevalente _____ con sede legale a _____, piazza/via _____ n. civico _____, codice fiscale _____, REA _____, Registro regionale delle cooperative-Sezione cooperative a mutualità prevalente _____;

Visto l'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18;

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 16, della legge regionale 18/2011 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 5, commi 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 18/2011 per lavori relativi all'edificio sito nel Comune di _____, frazione di _____, al seguente indirizzo _____, dati catastali: foglio _____, particella _____, sub _____, finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

Il contributo richiesto è di euro _____ per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione allegata alla presente domanda, a fronte delle seguenti spese, IVA esclusa:

A) Lavori (art. 4, comma 2, del regolamento)	€ _____
B) Spese tecniche, generali e di collaudo (art. 4, comma 3, del regolamento)	€ _____
C) Spese di certificazione (art. 4, comma 4, del regolamento)	€ _____
TOTALE	€ _____

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la società cooperativa da lui rappresentata:

1. è attiva come latteria, svolgendo conformemente al proprio oggetto sociale la seguente attività casearia: _____;
2. è in regola con le previsioni di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
3. non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o con altro procedimento concorsuale in corso;

4. rispetta le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
5. ha la proprietà/l'usufrutto/il comodato/la locazione dell'immobile. **(Solo in caso di usufrutto, comodato e locazione)** L'usufrutto/Il comodato/La locazione scade il giorno _____;
6. non ha richiesto né ricevuto altri contributi per i medesimi lavori;
7. eseguirà i lavori in un edificio (come da caselle barrate):

(barrare le caselle pertinenti)

- localizzato in zona omogenea A o in zone assimilate (art. 11, comma 2, lett. a) del regolamento);
- che è un immobile di particolare valore architettonico nel quale sono previsti unicamente interventi di restauro o di conservazione tipologica, come previsto dal PRGC vigente (art. 11, comma 2, lett. b) del regolamento);
- utilizzato anche per lo svolgimento di attività non commerciali di valenza sociale o culturale, anche da parte di soggetti diversi dalla società cooperativa (art. 11, comma 2, lett. c) del regolamento);

(descrivere le attività, indicando quale ente pubblico o privato le svolge e come e a quale titolo utilizzi l'edificio)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	UNITA' CATASTALI O LOCALI UTILIZZATI	TITOLO DI UTILIZZO	ENTE RESPONSABILE	
			Denominazione	Indirizzo

8. non ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

(oppure)

8. ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006:

ESERCIZIO FINANZIARIO			AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA			
n.	Data di inizio e fine esercizio finanziario		Ente e struttura (direzione, servizio, ufficio, ecc.)	Provvedimento di concessione		Importo
	Dal	Al		n.	data	
1						
2						
3						

Allega alla presente domanda:

(barrare le caselle pertinenti)

- documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile oggetto di intervento a titolo di usufrutto/comodato/locazione (art. 8, comma 5, lett. a), del regolamento);
- progetto (art. 8, comma 5, lett. b), numero 1) del regolamento);
- copia del documento di cui all'art. 8, comma 5, lett. b), numero 2) del regolamento);
- computo metrico estimativo (art. 8, comma 5, lett. b), numero 3) del regolamento);

- dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici (art. 8, comma 5, lett. c) del regolamento);
- relazione descrittiva dell'attività divulgativa o di documentazione (art. 8, comma 5, lett. d) del regolamento);
- documentazione per intervento in corso di realizzazione (relazione tecnica, elaborati grafici di progetto, computo metrico estimativo) (art. 8, comma 6 del regolamento);
- copia della comunicazione di avvio dei lavori (artt. 8, comma 7, e 11, comma 5 del regolamento).

N. allegati: _____.

Luogo e data _____

Firma _____

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità, sia per l'autenticità della firma – enti privati – sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – tutti).